

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1393

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori VILLONE, SALVI, CASADEI MONTI,
DE MARTINO Guido e GUERZONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1995

Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Le conseguenze negative dell'eccesso nel ricorso alla decretazione di urgenza da parte del Governo sono evidenti. Le ripetute reiterazioni e le continue modifiche a decreti-legge, che non riescono a pervenire alla definitiva approvazione, hanno dato luogo ad un grave appesantimento del lavoro parlamentare, e prodotto una legislazione confusa, nella quale non di rado testi diversi in corso di approvazione hanno il medesimo oggetto. Il risultato è, in ultima analisi che il decreto-legge è, nell'ordinamento vigente, una delle massime ragioni dell'incertezza del diritto. Al tempo stesso, è grave lo squilibrio tra i poteri che si determina, con l'assoluta preminenza ormai assunta dall'iniziativa legislativa dell'Esecutivo rispetto a quella del Parlamento.

Ci si propone dunque di porre un limite all'eccesso indicato. Anzitutto definendo le materie sulle quali il decreto-legge può intervenire, limitate (dal comma 2 dell'articolo 1) a calamità naturali, norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore, sicurezza nazionale, recepimento ed attuazione di atti normativi delle Comunità europee, rapporti internazionali. Si prescrive inoltre che il decreto abbia un contenuto omogeneo: requisito già proprio in termini di principio per una buona legislazione, ma che è opportuno condurre ad un rilievo formalmente costituzionale.

Parallelamente, si affrontano o si ridefiniscono alcuni punti già posti dalla dottrina ed anche dalla legge 23 agosto 1988, n. 400. Si introduce, in particolare, un divieto espresso e generale di reiterazione del decreto non convertito: prevedendo però, al tempo stesso, che tale decreto - se approvato in una delle Camere - possa tradursi

in un disegno di legge collocato nella stessa fase dell'*iter* legislativo raggiunta dal disegno di legge di conversione. Si utilizza, in tal modo, il tempo parlamentare impiegato fino al momento della mancata conversione.

Si prescrive inoltre la parziale inemendabilità del decreto, riservata al Governo e ad un quinto dei componenti di ciascuna Camera. Da questo, oltre che dalla limitazione ad alcune materie, e dalla prescrizione di specificità ed omogeneità dei contenuti, discende la possibilità di abbreviare a quaranta giorni il termine per la conversione. Si prevede, in ogni caso, che i regolamenti parlamentari definiscano procedimenti abbreviati per l'*iter* di conversione.

Si introduce, ancora, la possibilità, in ordine ai nuovi limiti posti alla decretazione, che la Corte costituzionale sia chiamata a verificarne il rispetto da parte di un quinto dei componenti di ciascuna Camera. Questa norma tende a dare effettività ai limiti anzidetti, superando in specie i problemi che potrebbero sorgere vedendo nella legge di conversione un momento di novazione rispetto al decreto. In nulla viene inciso, ovviamente, l'ordinario giudizio sulle leggi, che si spiegherà compiutamente secondo la regola generale.

Infine, una norma transitoria disciplina il passaggio al nuovo regime, che trova applicazione con i decreti adottati successivamente alla sua entrata in vigore.

Si intende in tal modo aggiornare la Costituzione sulla base dell'esperienza, riportando ad un corretto equilibrio il rapporto tra Governo e Parlamento, e creando le premesse per un migliore e più efficace svolgimento della funzione legislativa.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77 - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo può adottare in caso di necessità ed urgenza provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere specifico ed omogeneo, ed aventi ad oggetto pubbliche calamità, norme finanziarie di immediata applicazione, la sicurezza nazionale, il recepimento e l'attuazione di atti normativi delle Comunità europee, i rapporti internazionali.

Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative.

Il Governo deve il giorno stesso dell'adozione presentare il decreto alle Camere chiedendone la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Le Camere non possono modificare i decreti se non per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari, o qualora le proposte di modifica vengano avanzate dallo stesso Governo o da almeno un quinto dei componenti di una Camera. Le modifiche devono osservare il disposto dei precedenti secondo e terzo comma.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se entro quaranta giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge. I regolamenti parlamentari dispongono procedimenti abbreviati per l'approvazione della legge di conversione.

Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, se alla scadenza del termine è già intervenuta l'approvazione di

una delle Camere, il Governo può chiedere che il decreto sia convertito in disegno di legge con le modifiche eventualmente apportate dalla prima Camera e prosegua nella seconda Camera per le ulteriori fasi del procedimento di formazione fino alla definitiva approvazione.

Entro cinque giorni dalla definitiva approvazione, un quinto dei componenti di una Camera può sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità in tutto o in parte del decreto convertito in legge con riferimento all'osservanza di quanto disposto dai precedenti secondo e terzo comma. La Corte costituzionale decide entro i successivi venti giorni».

2. I decreti già presentati alle Camere alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono approvati secondo le norme in precedenza vigenti.